



Presidenza del Consiglio dei ministri

Il Ministro per le disabilità

di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze

il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

e il Ministro per lo sport e i giovani

Assegnazione di risorse alla misura «Vita e opportunità», per la promozione della partecipazione alla vita sociale, dell'autonomia, dei talenti e delle competenze delle persone con disabilità, nelle diverse dimensioni di vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo e dello sport

VISTO l'articolo 1, commi dal 210 al 215, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, in particolare, il comma 214, il quale prevede che «Con uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità [...] sono stabiliti i criteri generali per l'utilizzo del Fondo» unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nell'ambito delle finalità elencate al comma 213, inclusa quindi la lettera h), la quale prevede che le risorse del citato Fondo possano essere destinate alla «promozione di iniziative e di progetti per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità, di particolare rilevanza nazionale o territoriale, realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi, in attuazione del principio di sussidiarietà»;

VISTO l'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, così come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, ai sensi del quale le persone con



disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227;

VISTI gli articoli 21 e 26 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000;

VISTA la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”*;

VISTO l'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

VISTO il Titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, relativo al Registro unico nazionale del terzo settore;

VISTO il Capo III del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, che disciplina il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato delle persone con disabilità;

VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 141, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, concernente l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, quale struttura generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2019, n. 2151;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2023, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2023, n. 749, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, con il quale l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità ha assunto configurazione dipartimentale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2024, recante *“Regolamento di autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2024, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2022 recante *“Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio dott.ssa Alessandra Locatelli”*;

CONSIDERATO che—per rafforzare l'implementazione della riforma della disabilità che dal 1° gennaio 2027 sarà pienamente in vigore a regime sull'intero



territorio nazionale, della quale il progetto di vita, personalizzato e partecipato, costituisce un pilastro—si ritiene necessario attivare una misura di rilevanza nazionale, che sarà denominata “*Vita e Opportunità*” attraverso la quale finanziare progetti a beneficio delle persone con disabilità con il fine di creare opportunità per svolgere una vita autonoma e sviluppare i propri talenti e le proprie competenze nelle diverse dimensioni: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo;

RITENUTO che tra le finalità della misura si debba riservare particolare riguardo a incentivare progetti di cui beneficino i bambini e gli studenti con disabilità, in riferimento al tempo ricreativo e all’allenamento all’autonomia, nonché progetti destinati all’agricoltura e alle fattorie inclusive e progetti di cui possano beneficiare i territori delle isole minori e delle aree interne per compensare il rischio di marginalizzazione;

RITENUTO OPPORTUNO destinare a tale misura risorse pari a 300 milioni di euro a valere sulle disponibilità iscritte nel citato Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, in coerenza con la finalità di cui all’articolo 1, comma 213, lettera *h*), della legge;

RITENUTO, a tal fine, necessario assicurare, nell’attuazione della misura, la cooperazione con le Regioni anche al fine di coordinare gli obiettivi della misura a quelli della programmazione regionale;

TENUTO CONTO del vincolo legislativo di cui all’articolo 1, comma 213, lettera *h*), della citata legge n. 213 del 2023 che espressamente prevede che la «*promozione di iniziative e di progetti [... siano] realizzati da enti del Terzo settore o con il coinvolgimento degli stessi*» e tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dagli stessi senza scopo di lucro;

RITENUTO di attuare la misura «*Vita e opportunità*» attraverso un avviso pubblico selettivo non comparativo, rivolto agli Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore di cui al citato decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché a loro consorzi, raggruppamenti temporanei e aggregazioni, fermo restando anche il possibile coinvolgimento di altri soggetti in aggregazione ai predetti Enti nonché rivolto ai Comuni per le iniziative riguardanti le isole minori e le aree interne;

VISTI gli assensi tecnici resi dal Ministero dell’economia e delle finanze con nota 17 ottobre 2025, prot. 49981, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 24 luglio 2025, prot. 7174, dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con nota 21 ottobre 2025, prot. 563728, dal Ministro per lo sport e i giovani con nota 20 ottobre 2025, prot. 3211;



VISTO il parere favorevole della Conferenza unificata acquisito nella seduta del 29 dicembre 2025, rep. atti n. 181/CU di pari data;

DECRETA

Art. 1

(Misura «Vita e opportunità»)

1. La misura «*Vita e opportunità*» ha l'obiettivo di promuovere la concreta attuazione dei principi della Carta di Solfignano per dare alle persone con disabilità l'opportunità di partecipare pienamente alla vita sociale, di svolgere una vita autonoma, di sviluppare i propri talenti e le proprie competenze, nelle diverse dimensioni della vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo.
2. All'attuazione della misura di cui al comma 1 si provvede, nel limite massimo di 300 milioni di euro, attraverso il sovvenzionamento dei progetti di cui all'articolo 2, secondo la programmazione di cui all'articolo 6.
3. I progetti devono essere proposti e attuati da Enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore di cui al Titolo VI del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, sino alla compiuta attuazione dell'articolo 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, dalle ONLUS di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché dai loro consorzi, raggruppamenti temporanei e aggregazioni che possono ricomprendere anche:
 - a) le società benefit di cui all'articolo 1, commi dal 376 al 382, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - b) per i progetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), le imprese agricole che svolgono le attività di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141.
4. I progetti possono essere proposti e attuati anche dagli Enti locali per le iniziative riguardanti le isole minori e le aree interne di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 2

(Progetti sovvenzionabili)

1. Nell'ambito della disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2, sono sovvenzionabili le seguenti tipologie di progetti:
 - a) progetti aventi la finalità di cui all'articolo 1, comma 1, che perseguano l'obiettivo di migliorare le opportunità di piena cittadinanza e sostenere le possibilità di vivere una vita il più possibile partecipata, autonoma e indipendente per le persone con disabilità, che riguardino



contemporaneamente e in maniera integrata almeno due delle dimensioni della vita di cui al medesimo articolo 1, comma 1;

b) progetti, anche presentati in associazione con Enti locali, per lo svolgimento, da parte di bambini e giovani con disabilità fino all'età di 22 anni, di attività educative, ludiche, sportive, ricreative e di allenamento all'autonomia, con riferimento anche alla sola dimensione di vita del tempo ricreativo;

c) progetti che riguardino l'agricoltura e le fattorie sociali per le persone con disabilità con riferimento alla sola dimensione della vita lavorativa;

d) progetti di cui alla lettera a), che siano localizzati nelle isole minori o nelle aree interne.

Art. 3

(Avviso pubblico selettivo non comparativo)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel seguito: «*Dipartimento*», provvede a tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla realizzazione della misura «*Vita e opportunità*», tramite la pubblicazione di un avviso pubblico selettivo non comparativo per la selezione di progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che:

a) definisca i requisiti e le cause di esclusione, i termini e le modalità di partecipazione;

b) determini la quota dello stanziamento riservata alle particolari tipologie di progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d);

c) determini il limite della sovvenzione riconoscibile ai singoli progetti selezionati e preveda un onere motivazionale in capo al proponente tenuto conto del raffronto tra la sovvenzione chiesta e la capacità gestionale storica;

d) disponga le caratteristiche minime di inclusività dei progetti, per ciascuna delle dimensioni di vita: abitativa, lavorativa e del tempo ricreativo;

e) definisca le modalità della selezione non comparativa e i criteri utilizzati nel rispetto dei seguenti principi generali:

1) accesso al beneficio per tutti i progetti ammissibili, sino a esaurimento delle risorse disponibili sulla base dell'ordine di presentazione;

2) caratteristiche di ammissibilità dei progetti con particolare riguardo a:

i. coerenza con le finalità della misura;

ii. qualità della progettazione;



- iii. integrazione della progettazione tra le tre dimensioni di vita di cui alla lettera d);
- iv. ampiezza della platea dei destinatari;
- v. congruità economica del piano finanziario;
- vi. sostenibilità economica del progetto oltre il termine della sovvenzione;

f) disponga le modalità di monitoraggio e di rendicontazione e i relativi termini;

g) disponga le modalità di assegnazione e di erogazione della sovvenzione e i relativi termini;

h) definisca le spese ammissibili e non ammissibili, anche prevedendo limiti percentuali per talune tipologie rispetto al totale della sovvenzione;

i) determini le cause di revoca della sovvenzione;

l) determini le cause, le modalità e i termini di ripetizione delle somme erogate e di escussione delle eventuali garanzie;

m) determini la composizione di una commissione, tra cui deve essere prevista la partecipazione di almeno sei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, cui sia demandata la valutazione dei progetti al fine della loro ammissione a sovvenzionamento, nonché il dialogo migliorativo, il monitoraggio e il supporto in itinere, anche attraverso eventuali visite in loco, e la valutazione dei risultati della misura;

n) determini le risorse disponibili in ciascuna delle macro-aree del Nord, del Centro e del Sud e Isole maggiori ai sensi dell'articolo 5.

2. Il «Dipartimento» determina, altresì, le modalità di funzionamento della commissione e di eventuali sotto-commissioni, nonché il compenso da riconoscere ai relativi componenti per le attività svolte.

Art. 4

(Soggetti attuatori)

1. Il «Dipartimento» realizza il progetto anche avvalendosi di Invitalia – Agenzia nazionale per lo sviluppo, in seguito: «Invitalia», in qualità di società *in-house* per la Presidenza del Consiglio dei ministri, stipulando, a tal fine, apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge primo luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce le attività da svolgersi a cura di «Invitalia», inclusa l'erogazione delle sovvenzioni, ferma restando la competenza del «Dipartimento» all'adozione dei provvedimenti di assegnazione del beneficio o di esclusione dallo stesso, di escussione delle eventuali garanzie, di chiusura o di



revoca dei progetti sovvenzionati, anche sull'eventuale scorta dell'istruttoria svolta da «Invitalia».

3. Alla remunerazione delle attività di assistenza tecnica svolte da «Invitalia», si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 2.

4. La quota rimanente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, è comunque assegnata a «Invitalia», cui è demandata l'erogazione delle sovvenzioni, in conto tesoreria, sotto-conto infruttifero, secondo la programmazione di cui all'articolo 6.

Art. 5

(Determinazione delle risorse disponibili per macro-area)

1. Per ciascuna delle macro-aree del “Nord”, del “Centro” e del “Sud e Isole maggiori” è determinato l'ammontare delle risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità disponibili per sovvenzionare i progetti, secondo criteri di proporzionalità della popolazione.

2. Ove le risorse disponibili in una o due delle macro-aree eccedano il totale delle sovvenzioni concedibili, potranno essere sovvenzionati progetti afferenti alle altre macro-aree.

3. Il criterio di cui ai commi 1 e 2 costituisce criterio generale ai sensi dell'articolo 1, comma 214, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Art. 6

(Oneri finanziari e copertura)

1. All'onere derivante dal presente decreto, incluso quello derivante dall'articolo 4, si provvede a valere sulle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità n. 20 “*Politiche in favore delle persone con disabilità*”, capitolo di spesa n. 857 “*Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità*”.

Il presente decreto è inviato all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il prescritto controllo preventivo e, per suo tramite al controllo di legittimità della Corte dei conti

Il presente decreto è pubblicato sul sito del Ministro per le disabilità e di detta pubblicazione sarà dato avviso con comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, data dell'ultima firma digitale



Il Ministro per le disabilità
(*Alessandra Locatelli*)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
(*Giancarlo Giorgetti*)

Il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
(*Marina Elvira Calderone*)

Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità
alimentare e delle foreste
(*Francesco Lollobrigida*)

Il Ministro per lo sport e i giovani
(*Andrea Abodi*)

